



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640
Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236



Dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Inconferibilità / Incompatibilità

Il sottoscritto dott. RAFFAELE GROTTOLA, nato a TARANTO,
il 20.09.1958,
in qualità di **Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale** dell'Azienda ULSS 20 di Verona,
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 35 del 29/01/2016,

DICHIARA

- Ai sensi degli artt. 3, 5, e 8 del citato D.Lgs. 39/2013, che **non** sussistono a proprio carico condizioni di **inconferibilità**;
- Ai sensi degli artt. 10 e 14 del citato D.Lgs. 39/2013, che **non** sussistono a proprio carico condizioni di **incompatibilità**.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in materia di certificazioni.

Dichiara, altresì, di essere stato informato che, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet aziendale www.ulss20.verona.it, e si impegna, a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona, li 01/02/2016

In fede

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

(dott. Raffaele Grottole)

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Art. 3: Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, anche con sentenza non passata in giudicato.

Art. 5: Inconferibilità di incarichi di direzione a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati. L'incarico di direttore generale dell'Azienda Ulss 20 di Verona non può essere conferito a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Art. 8: Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali:

1. non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della Ulss;
2. non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza finanziamento del SSN;
3. non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare;
4. non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del SSR;
5. non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio dell'Ulss;

Art. 10: Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal SSR e lo svolgimento di attività professionali, se questa è regolata o finanziata dal SSR. L'incompatibilità sussiste anche se l'incarico, la carica o l'attività indicata siano assunte o mantenute da coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Art. 14: Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali:

1. con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare;
2. con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del SSR;
3. con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente a medesima popolazione della medesima regione;
4. con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.